



ORDINANZA N. 15

Classificazione: A 02 - 20210000013

Arezzo, il 29/04/2021

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000). CONFERMA DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DI MASCHERINE PROTETTIVE.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


Viste altresì le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, nonché quella del 13 gennaio e del 21 aprile 2021, con le quali lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante



COMUNE DI AREZZO

"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Richiamate le ordinanze sindacali n. 128 dell'11 aprile 2020, n.138 del 27 maggio 2020, n. 162 del 15 ottobre 2020, n. 165 del 16 novembre 2020, n. 166 del 4 dicembre 2020 e n. 2 del 15 gennaio 2021, recanti "Misure temporanee contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art. 50 del D.Lgs. 267/2000). Obbligo di utilizzo di mascherine protettive";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Rilevato che, all'interno del centro storico della città, per le caratteristiche dei luoghi e per le circostanze di fatto, non è possibile assicurare in modo continuativo che sia osservata la distanza di sicurezza prevista dai protocolli anti-contagio ed, in ogni caso, la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;

Ritenuto pertanto indispensabile adottare provvedimenti coerenti con gli obiettivi di cui alla normativa citata, regolando le condotte che favoriscono la diffusione dell'epidemia al fine di scongiurare ogni occasione di possibile contagio;


Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

Richiamato l'articolo 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

stante la impossibilità di assicurare in modo continuativo la distanza di sicurezza prevista dai protocolli anti-contagio, che sia disposto l'utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto del centro storico della città, per tale intendendosi la zona urbana ricompresa all'interno delle mura cittadine di cui all'allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente che valgono anche in tutto il residuo territorio comunale;

di stabilire che le disposizioni di cui al punto precedente non si applicano ai soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, ai bambini di età inferiore ai sei anni ed ai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché a coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.



COMUNE DI AREZZO

alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale;
- la trasmissione della presente ordinanza a:

Prefettura di Arezzo;

Polizia Municipale di Arezzo;

AVVERTE CHE

che per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, citati in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19:

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al termine dello stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 33/2020 e dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.


Visto per la regolarità dell'atto

Il direttore Servizio Ambiente

Ing. Giovanni Baldini

Il Sindaco

Ing. Alessandro Ghinelli



COMUNE DI AREZZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.